

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE ASKII BRAINERY PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE

TITOLO 1: Disposizioni generali

Art. 1 – E' costituita l' "Associazione Culturale di Promozione Sociale ASKII Brainery per l'Educazione Permanente" con sede legale nel comune di Udine in Viale XXIII marzo, 19 in seguito detta "l'Associazione". La variazione della sede non costituisce modifica societaria.

Art. 2 – L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e non persegue finalità di lucro. L'eventuale avanzo di gestione deve essere investito nelle attività istituzionali dell'Associazione. Inoltre essa è apartitica e apolitica.

Art. 3 – La durata dell'Associazione è indeterminata ed illimitata e lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea Straordinaria.

Art. 4 – All'Associazione possono aderire tutte le persone interessate agli scopi della stessa: imprese piccole e medie, privati cittadini di qualsiasi età, giovani, studenti.

Art. 5 – Scopo principale dell'Associazione è favorire la creazione di opportunità tra i diversi soggetti interessati, con l'intento di stabilire o consolidare delle relazioni utili alla crescita della persona e del gruppo. A tal fine l'Associazione potrà organizzare corsi, Convegni, mostre, proiezioni di video e film, Concerti, eventi, spettacoli teatrali e intrattenimenti musicali; pubblicare per i soci riviste, bollettini, atti di Convegni, materiale audio e video; organizzare incontri, corsi ed eventi tra i soci ed ogni altra realtà associativa culturale, ricreativa, editoriale lecita ed aderente agli scopi sociali, oltre che partecipare a progetti a carattere regionale, nazionale e internazionale. All'interno dell'Associazione i soci avranno la possibilità di sviluppare idee, integrare le proprie capacità, comunicare e incontrarsi per dar vita a nuove collaborazioni o solo per la condivisione di un interesse comune. L'Associazione inoltre cercherà di offrire ai propri associati dei servizi, delle offerte più vantaggiose rispetto a quelle di mercato, mediante la sottoscrizione di convenzioni con altre Associazioni, Imprese e Società.

Art. 6 – Per favorire il conseguimento delle finalità associative, l'Assemblea dei Soci può deliberare l'affiliazione di altre Associazioni, nonché l'adesione dell'Associazione stessa ad altre Associazioni. L'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni eseguite in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

Art. 7 – La somma versata per la quota sociale è stabilita dal Direttivo e non è trasmissibile per atto fra vivi ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è prevista la rivalutabilità della stessa. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 8 – La tessera sociale è unica, personale e non cedibile. In caso di smarrimento o danneggiamento, si dovrà versare il solo importo corrispondente al costo del duplicato della tessera.

Art. 9 – Gli organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente e il Vice-Presidente; d) il Revisore dei conti; e) il Segretario; f) il Tesoriere.

TITOLO II: I soci

Art. 10 – Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che, per la loro attività lavorativa, di studio o per interesse, vogliono partecipare all'attività dell'Associazione stessa.

Art. 11 – L'adesione all'Associazione è volontaria e avviene secondo le modalità di cui ai successivi artt. 12 e 13.

Art. 12 – Per far parte dell'Associazione in qualità di socio, è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza dei consiglieri.

Art. 13 – Con l'ammissione, il socio è tenuto a pagare la quota sociale e a ricevere la relativa tessera associativa.

Art. 14 – I Soci si dividono in:

- Soci fondatori: coloro i quali hanno partecipato alla Assemblea Costituente;
- Soci ordinari: tutti coloro che aderiranno in seguito;
- Soci onorari e benemeriti: coloro che contribuiranno in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno alla vita dell'Associazione.

Art. 15 – Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 16 – I Soci onorari e i soci fondatori possono essere dispensati dal versamento della quota associativa.

Art. 17 – I Soci sono radiati o espulsi per i seguenti motivi:

- a) qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle disposizioni prese dagli organi sociali;
- b) qualora arrechino, in qualunque modo, danni morali e materiali all'Associazione.

In ogni caso il Socio sarà responsabile, sia penalmente che civilmente, di ogni danno causato alle attrezzature dell'Associazione o ad altro Socio. Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 18 – La qualità di Socio si perde inoltre per decesso o per recesso: il recesso da parte dei soci avviene automaticamente con il mancato rinnovo del pagamento della quota associativa annuale.

Art. 19 – I Soci hanno diritto a frequentare la sede sociale, ad usufruire delle attrezzature e a partecipare alle attività dell'Associazione. Tutti i Soci possono partecipare alle Assemblee. I Soci hanno diritto ad accedere a tutti gli atti deliberati dall'Assemblea e alla documentazione relativa alla gestione dell'Associazione.

TITOLO III: L'Assemblea dei Soci

Art. 20 – L'Assemblea ordinaria dei Soci, convocata su delibera del Consiglio Direttivo non meno di 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce entro il mese di aprile di ogni anno presso la sede sociale (o in altro luogo da indicarsi nell'avviso di convocazione) per deliberare il rendiconto finanziario consuntivo e preventivo, e su tutti gli altri argomenti di carattere generale presenti all'ordine del giorno. La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea saranno comunicati ai Soci attraverso e-mail e/o telefono; inoltre verrà affisso un avviso nella bacheca della Sede sociale.

Art. 21 – Sono possibili ulteriori convocazioni su iniziativa del Consiglio Direttivo oppure su richiesta di almeno 1/3 dei Soci; tali convocazioni rientrano nelle Assemblee Straordinarie.

Art. 22 - Per la costituzione legale dell'Assemblea Ordinaria e per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza di almeno il 50%+1 dei Soci in prima convocazione; in seconda convocazione si vota a maggioranza dei presenti.

Art. 23 – Ciascun Socio potrà rappresentare solo un altro Socio purché munito di regolare delega scritta.

Art. 24 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e il Segretario provvede a redigere adeguato verbale; in assenza del Segretario, l'Assemblea elegge tra i membri presenti del Consiglio Direttivo un suo sostituto. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e affissi nella bacheca della Sede sociale.

Art. 25 – L'Assemblea Straordinaria, convocata per le modifiche statutarie e per la delibera di scioglimento o messa in liquidazione, delibera con la presenza in unica convocazione dei ¾ dei Soci e con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli stessi.

TITOLO IV: Il Consiglio Direttivo

Art. 26 – Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da un numero di Soci che va da sette a nove. All'atto della costituzione, la determinazione del numero e l'assegnazione delle cariche sociali viene definita nella prima riunione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di decesso o di dimissioni prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. Tali consiglieri rimangono in carica sino al termine del mandato in corso. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno del 50%, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Art. 27 - Il Consiglio Direttivo si riunisce (mediante convocazione con preavviso minimo di 5 giorni) almeno tre volte all'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti effettivi. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ovvero un Consigliere designato dai presenti. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 28 – Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere deliberativo circa le iniziative da assumere e i criteri da seguire per l'attuazione degli scopi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo:

- provvede alla gestione ordinaria dell'Associazione in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea dei Soci con l'approvazione del bilancio di previsione e del programma di attività;
- redige i bilanci e predispone gli atti da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- organizza l'attività amministrativa e statutaria dell'Associazione.

Inoltre il Consiglio Direttivo: pianifica le attività annuali e redige atti, contratti e regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; determina l'importo delle quote associative, integrative e contributive ed il costo della tessera sociale; delibera l'ammissione, la sospensione e la radiazione dei soci; delibera l'istituzione di dipartimenti e di settori operativi nonché di sedi decentrate e/o di rappresentanze.

Art. 29 – Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

TITOLO V: Il Presidente

Art. 30 – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti; è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o ad un consigliere designato dai presenti.

Art. 31 – Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo rettifica dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare. Al Presidente sono conferite la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa e di fronte a terzi.

TITOLO VI: Il Patrimonio

Art. 32 – Le entrate dell'Associazione sono costituite da: quote associative, eventuali quote di iscrizione ai corsi e ai servizi offerti, contributi volontari, lasciti, donazioni, attività promozionali.

Art. 33 – L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'Assemblea unitamente alla relazione delle attività svolte.

Art. 34 – All'Associazione è fatto divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita che all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad Associazioni con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 35 – Tutte le cariche sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione.

Art. 36 – I libri sociali, eventualmente previsti per legge, dovranno essere tenuti presso la Sede legale dell'Associazione come pure la contabilità delle somme ricevute e versate con le indicazioni delle operazioni svolte.

Art. 37– Il Revisore dei conti viene nominato dall'Assemblea anche tra i non soci; ha il compito di controllare la regolarità della tenuta della contabilità, verificare la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili, controllare il movimento del denaro (cassa e C/C), vigilare sul mantenimento dell'integrità del Patrimonio sociale, controllare che il Consiglio Direttivo operi nel rispetto della legge e dello Statuto. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

TITOLO VII: Rinvio

Art. 37 – Per tutto ciò che non è espressamente stabilito in tale Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.